



**DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
DIVISIONE QUALITA' AMBIENTE**

ATTO N. DD 696

Torino, 06/02/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SITO CODICE ANAGRAFE 2958, COLLETTORE MEDIANO SMAT (IDROPOLITANA DI TORINO), STR. ARRIVORE ANGOLO VIA BOTTICELLI, PRESSI PARCO ARRIVORE. AREA POZZI PZ010 E PZ000. RIPERIMETRAZIONE DEL SITO A FRONTE DELLA DESTINAZIONE D'USO INDIVIDUATA E DELLE ULTERIORI INDAGINI AMBIENTALI.

Vista la comunicazione di potenziale contaminazione ambientale ai sensi dell'art. 245 del D. Lgs. 152/2006 trasmessa da SMAT s.p.a. (di seguito SMAT) con nota prot. 29728 del 3/05/2022 (ns. prot. 3854 del 4/05/2022) riscontrata durante le attività di scavo propedeutiche alla realizzazione dell'opera in oggetto.

Considerato che dalla nota sopra citata si evince che il sito in oggetto è stato suddiviso in quattro aree distinte, dove con le aree '1' e '2' si individua la localizzazione dei servizi ed impianti tecnologici utili all'opera, con l'area '3' l'impronta della trincea (per un tratto iniziale di 150 m) da realizzare per la posa delle condotte e con l'area '4' quella interessata dalla logistica di cantiere.

Considerato che nella medesima nota si comunica che nelle aree '1' e '2' non sono stati riscontrati per la matrice terreni superamenti di colonna B della tabella 1 dell'allegato V alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, ma solo superamenti relativi al test di cessione limitatamente ai campioni denominati Y1_0, Y1_1 ed Y1_4.

Considerato che tutte le quattro aree del sito interessate dall'intervento, come individuate nella planimetria allegata, sono ricomprese all'interno del Parco Urbano e Fluviale – Ambito P30 del Piano Regolatore vigente e che pertanto, data la destinazione d'uso prevista a parco, i limiti delle CSC applicabili farebbero riferimento ai valori della colonna A "verde/residenziale" della tabella sopra citata.

Vista la nota integrativa trasmessa da SMAT prot. 36492 del 31/05/2022 (ns. prot. 4828 del 1/06/2022) con la quale è stato inviato il piano di indagini preliminari allo scopo di attuare la procedura di cui all'art. 242-ter, comma 1, del D.Lgs.152/2006, richiedendone l'assenso da parte di



ARPA Piemonte (di seguito ARPA), ed è stata altresì data comunicazione del rinvenimento di frammenti di cemento amianto frammisti ai terreni in un'area di cantiere, delimitata e riportata in specifica planimetria. (**Allegato 1**)

Considerato che con medesima nota sono state specificate altresì le modalità d'intervento previste e le destinazioni d'uso ipotizzabili per le aree individuate per l'esecuzione dell'opera, evidenziando in particolare come la destinazione d'uso a servizi delle aree '1' e '2', come individuate nella planimetria allegata e destinate alla realizzazione dei pozzi PZ010 e PZ000, renda le stesse equiparabili alle destinazioni d'uso "commerciale/industriale" di cui alla colonna B.

Considerato che nel corso dell'istruttoria condotta dalla Divisione Qualità Ambiente con nota prot. 5286 del 15/06/2022, al fine di verificare l'applicabilità della procedura di cui al comma 1 dell'art. 242-ter del decreto sopra citato ed il riferimento alle CSC di colonna B per le aree destinate alla realizzazione dei pozzi PZ010 e PZ000, la Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito, con nota prot. 1810 del 12/07/2022 (ns. prot. 6336 del 16/07/2022), ha ritenuto ammissibile l'applicabilità dei limiti di cui alla colonna B alle aree destinate alla realizzazione dei pozzi (aree '1' e '2'), ai fini delle opere di bonifica.

Vista la nota SMAT prot. 41992 del 22/06/2022 (ns. prot. 5643 del 27/06/2022) con la quale è stata trasmessa la planimetria georiferita riportante il perimetro dell'area di intervento per la realizzazione del collettore mediano e dell'area sottoposta a confinamento a seguito del rinvenimento nel corso dei lavori di materiale contenente amianto.

Considerato che nella planimetria citata al punto precedente non è stato riportato il perimetro afferente all'area '4' di cui alla planimetria dell'allegato 1, ove comunque sono stati riscontrati superamenti delle CSC di colonna A.

Considerato che con determinazione dirigenziale n. 3501 del 29/07/2022, trasmessa con nota ns. prot. n. 6913 del 2/08/2022, prendendo atto del parere favorevole con prescrizioni da parte di ARPA del piano di indagini preliminari proposto, l'intervento in oggetto è stato inquadrato all'interno della procedura ai sensi del comma 1 dell'art. 242-ter e contestualmente si è preso atto del parere espresso dalla Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito che ha confermato l'ammissibilità dell'applicabilità della colonna B per le aree dei pozzi ai fini del procedimento di bonifica, comportando per le medesime aree l'esclusione dall'utilizzo ricreativo inizialmente previsto.

Vista la nota di Città Metropolitana di Torino prot. 108657/TA1/GLS del 17/08/2022 (ns. prot. 7428 del 18/08/2022) con la quale, a seguito dei risultati delle indagini eseguite, tutto il sito è stato inserito nell'anagrafe regionale dei siti contaminati (ASCO) con codice anagrafe n. 2958.

Vista la nota di SMAT prot. 68535 del 9/08/2023 (ns. prot. 8725 del 9/08/2023) con la quale è stato trasmesso un aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori ed è stato comunicato che gli scavi per la realizzazione della trincea sono proseguiti fino ad una lunghezza di 195 metri, per i quali sono stati condotti ulteriori campionamenti dei terreni ad integrazione del piano di indagini preliminari.

Preso atto che dai risultati di tali indagini relativi al prolungamento della trincea oltre i 150 metri iniziali risulterebbero alcuni superamenti delle CSC di colonna A dei parametri cobalto, cromo e nichel.



Considerato che con medesima nota SMAT ha ritenuto che tali superamenti fossero presumibilmente riconducibili a valori di fondo naturali, che avrebbe comportato di fatto l'esclusione di tale area dal procedimento di bonifica in corso, prevedendo di trasmettere in proposito entro breve tempo specifica relazione basata su un ampio set di campioni prelevati nell'area, secondo quanto disposto al punto 3e della determinazione dirigenziale n. 3501 del 29/07/2022.

Vista la nota prot. 83607 del 3/10/2023 (ns. prot. 10323 del 4/10/2023) con la quale SMAT ha trasmesso la relazione tecnica per la conferma di attribuzione al fondo naturale delle concentrazioni di cobalto, cromo e nichel riscontrate nel terreno per il sito in esame ai sensi del comma 4 bis art. 242 ter del D.Lgs. 152/06.

Vista la nota prot. 107686 del 28/11/2023 (ns. prot. 12117 del 28/11/2023) con la quale ARPA ha ritenuto necessario richiedere documentazione integrativa ed ulteriori indagini da svolgersi in contraddittorio per poter valutare compiutamente i valori di fondo proposti da SMAT, determinando di fatto il permanere delle CSC di colonna A della tabella 1 dell'allegato V alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 quale riferimento per verificare lo stato di contaminazione ambientale delle aree.

Considerato che nella medesima nota ARPA ha evidenziato come per le aree non inizialmente ricomprese nella notifica preliminare di potenziale contaminazione ambientale trasmessa da SMAT con nota prot. 29728 del 3/05/2022, e quindi anche il prolungamento della trincea oltre i 150 metri iniziali, la valutazione di compatibilità dei fondi naturali non fosse possibile in quanto l'assenza di una notifica preliminare dei superamenti di colonna A non permette di ricondurre tali aree all'interno di un iter ambientale.

Vista la nota trasmessa da SMAT prot. 83831 del 4/10/2023 (ns. prot. 10364 del 5/10/2023) con la quale sono stati trasmessi gli esiti analitici delle indagini eseguite nelle aree '1' e '2' al termine delle operazioni di scavo e sbancamento propedeutiche alla realizzazione del pozzo, dai quali emerge la conformità del terreno in posto ai valori della colonna B.

Considerato che con nota prot. 12427 del 6/12/2023 la Divisione Qualità Ambiente, prendendo atto della nota prot. 1810 del 12/07/2022 sopra citata e non essendo stati rilevati superamenti delle CSC applicabili di colonna B, ha confermato che l'area destinata a servizi ed alla realizzazione dei pozzi PZ010 e PZ000 (area '1' e '2') può ritenersi di fatto esclusa dal procedimento di bonifica.

Vista la nota pervenuta da SMAT con prot. 2616 del 10/01/2024 (ns. prot. 231 del 11/01/2024) con la quale è stata richiesta l'esclusione delle aree '1' e '2' dal procedimento di bonifica di cui alla notifica preliminare trasmessa con nota prot. 29728 del 3/05/2022 (ns. prot. 3854 del 4/05/2022).

Preso atto, come evidenziato nelle note trasmesse da SMAT con prot. 10035 e 10037 del 1/02/2024 (ns. prot. 1080 e 1081 del 02/02/2024) a seguito di informale richiesta per le vie brevi da parte della Divisione scrivente (ns. prot. 679 del 23/01/2024), dell'avvenuto smaltimento come rifiuto dei terreni interessati dai campioni denominati Y1_0, Y1_1 ed Y1_4 ed interessati dai superamenti relativi al test di cessione.

Considerato che, con le medesime note, SMAT ha provveduto ad integrare la notifica di potenziale contaminazione ambientale ai sensi dell'art. 245 del D. Lgs. 152/2006 per le aree non rientranti inizialmente nel procedimento di bonifica di cui al codice anagrafe n. 2958, richiedendone l'inserimento all'interno del procedimento di cui all'art. 242-ter in essere e confermando le modalità esecutive di campionamento dei terreni come previste dal piano di indagini preliminari approvato

con la determinazione dirigenziale n. 3501 del 29/07/2022.

Preso atto della planimetria aggiornata trasmessa in allegato alle note di cui sopra ove sono riportate anche l'area '4' e le aree coinvolte dal prolungamento della trincea non rientranti nella notifica preliminare iniziale di cui alla nota SMAT prot. 29728 del 3/05/2022 (ns. prot. 3854 del 4/05/2022).

Considerato che in tale planimetria non è inclusa l'area interessata dalle indagini preliminari di cui ai campioni X3 ed X9 e **preso atto** della documentazione sinora trasmessa da SMAT, da cui emergono alcuni superamenti di colonna A.

Considerato che, per le motivazioni sopra esposte, non si rilevano elementi ostativi allo stralcio delle aree destinate alla realizzazione dei pozzi PZ010 e PZ000 (area '1' e '2' della planimetria allegata), individuate all'interno del Foglio 1099, Particelle 33 (parte), 27, 17 (parte), 10 (parte), dal procedimento di bonifica in oggetto.

Ritenuto opportuno, data la tipologia di intervento analoga a quanto già eseguito ed approvato in precedenza e visti i risultati delle indagini ed i valori limite di contaminazione di riferimento (CSC di colonna A), inquadrare all'interno del procedimento in essere di cui all'art. 242-ter anche il prolungamento della trincea dai primi 150 metri fino a 195 m e ricomprendere, quindi, all'interno della perimetrazione del sito codice anagrafe 2958 anche l'area sottesa a tale prolungamento.

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'aggiornamento del perimetro del sito codice anagrafe 2958 che sarà gestito nell'ambito di un procedimento di bonifica da parte della Città di Torino, così come previsto al punto 8 del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 3501 del 29/07/2022. (Allegati 2 e 3)

Considerato che le attività di SMAT per la realizzazione del collettore mediano proseguiranno in direzione est ed interesseranno altre aree limitrofi del Parco dell'Arrivore, attualmente non interessate da procedimenti di bonifica ma che nelle quali si potrebbero riscontrare ulteriori criticità ambientali, e **ritenuto** opportuno ricomprendere in un unico sito sottoposto a procedimento bonifica anche tali eventuali aree parallelamente al proseguimento dei lavori.

Considerato, pertanto, che la perimetrazione del sito potrà essere rivista a seguito del proseguimento dei lavori e dei risultati delle indagini, nonché dell'eventuale approvazione futura dei valori di fondo naturale per i parametri di cobalto, cromo e nichel.

Considerato che, almeno per quanto riguarda il proseguimento della realizzazione delle trincee, qualora la tipologia di intervento e le modalità di esecuzione siano le medesime di quelle già utilizzate per il primo tratto di 150 metri, possa richiamarsi quanto già previsto con la determinazione dirigenziale n. 3501 del 29/07/2022 ai punti 1 e 3 del dispositivo in merito alle modalità di intervento e di indagine ambientale.

Ritenuto necessario che in presenza di eventuale altra tipologia di manufatto da realizzare e/o di particolare evidenze che venissero riscontrate nel corso delle future indagini, debba prevedersi un aggiornamento del piano di indagini preliminari presentato.

Ritenuto comunque necessario che venga garantito quanto disposto con la determinazione dirigenziale n. 3501 del 29/07/2022, in particolare al punto 2, ovvero che *'gli interventi previsti da SMAT siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con*

l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto d.lgs.81/2008, ai sensi del comma1 dell'art. 242 ter del d.lgs 152/06 e ss.mm.ii. '.

Reso noto che, in caso di ritardo nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 9-quinquies della L. 241/1990, il termine previsto dalla legge ed il termine effettivo di adozione saranno indicati nella relativa lettera di trasmissione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;
- Vista la Parte 4a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;
- Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;

DETERMINA

1. di prendere atto della richiesta di SMAT, trasmessa con nota prot. 2616 del 10/01/2024 (ns. prot. 231 del 11/01/2024) in merito allo stralcio delle aree '1' e '2' dal procedimento di bonifica;

2. di prendere atto di quanto trasmesso e richiesto da SMAT con le note prot. 10035 e 10037 del 1/02/2024 (ns. prot. 1080 e 1081 del 02/02/2024), in merito a:

a. notifica preliminare ai sensi dell'art. 245 del D. Lgs. 152/2006 relativamente al prolungamento della trincea oltre i primi 150 m, con richiesta di inquadramento anche di tali interventi all'interno della procedura di cui all'art. 242-ter in essere, nel rispetto delle modalità di indagine ambientale già approvate con determinazione dirigenziale n. 3501 del 29/07/2022, con inclusione quindi di tale area all'interno della perimetrazione del sito sottoposto a procedimento di bonifica;

b. inclusione anche dell'area '4' all'interno del perimetro del sito c.a. 2958, come da planimetria allegata alla nota stessa;

c. documentazione attestante l'avvenuto smaltimento come rifiuto del materiale oggetto di scavo interessato dai campioni denominati Y1_0, Y1_1 ed Y1_4, gli unici eseguiti all'interno delle aree '1' e '2' per i quali era stata riscontrata la non conformità ai test di cessione;

d. trattamento come rifiuto del materiale derivante dagli scavi effettuati per la realizzazione della trincea oltre i 150 m iniziali e sino alla progressiva di 195 m;

3. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'inquadramento degli interventi già eseguiti relativi al prolungamento della trincea oltre i primi 150 m e fino alla progressiva di 195 m

all'interno della procedura di cui all'art. 242-ter in essere, nel rispetto delle modalità di indagine ambientale già approvate con determinazione dirigenziale n. 3501 del 29/07/2022;

4. di approvare la ripermetrazione del sito in oggetto (**Allegati 2 e 3**) a seguito di:

a. esclusione dal procedimento di bonifica delle aree individuate con i numeri '1' e '2' (evidenziate in giallo nella planimetria di cui all'allegato 2), a cui sono applicabili i limiti CSC di cui alla colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, nelle quali non sono stati riscontrati, nella matrice terreno, superamenti dei suddetti limiti;

b. estensione del perimetro fino ad includere l'area '4' (di cui all'allegato 1), l'area interessata dai campionamenti denominati X3 ed X9 ed il prolungamento della trincea realizzato oltre i primi 150 m inizialmente indicati e fino alla progressiva di 195 m;

5. di prendere atto che, per le aree ricadenti all'interno della nuova perimetrazione del sito, le CSC di riferimento sono al momento quelle riportate nella colonna A della sopra citata tabella 1, e che tali valori limite potranno variare qualora venissero riconosciuti i valori di fondo naturali presentati da SMAT;

6. di prendere atto che gli interventi necessari alla realizzazione del collettore mediano nel Parco dell'Arrivore prevedono lavorazioni progressive future, con modalità esecutive anche analoghe a quelle realizzate fino ad oggi, verso aree limitrofe che al momento non risultano interessate da procedimenti di bonifica e **di ritenere opportuno** pertanto, in via preliminare, inquadrare anche le future aree interessate da superamenti delle CSC di riferimento all'interno di una procedura ai sensi dell'art. 242-ter, adottando le medesime modalità di indagine ambientale già approvate con determinazione dirigenziale n. 3501 del 29/07/2022, in ogni caso a seguito della previa integrazione da parte di SMAT o altro avente titolo della notifica di riscontro superamenti;

7. di prendere atto che la perimetrazione del sito individuato con c.a. 2958 potrà essere aggiornata a seguito dei risultati delle ulteriori indagini ambientali che si condurranno durante il proseguimento dei lavori e/o della variazione delle CSC di riferimento qualora venissero riconosciuti i valori di fondo naturale presentati da SMAT;

8. di ritenere opportuno pertanto individuare la perimetrazione finale del sito, nell'ambito del Parco dell'Arrivore, solo al termine dei lavori che saranno realizzati mediante la procedura di cui all'art. 242-ter e dell'individuazione dei parametri di contaminazione che saranno riconosciuti quali fondi naturali;

9. di richiedere il rispetto delle seguenti prescrizioni/integrazioni:

a. le aree '1' e '2' dovranno essere escluse dall'uso ricreativo inizialmente previsto, visti i limiti riconosciuti per le CSC di cui alla colonna B;

b. in presenza di lavorazioni con tipologia di intervento e modalità di esecuzione analoghe a quelle già utilizzate per il primo tratto di 150 metri, le modalità di intervento e di indagine ambientale dovranno essere condotte in base a quanto già prescritto con la determinazione dirigenziale n. 3501 del 29/07/2022 ai punti 1 e 3 del dispositivo. In caso contrario, dovrà essere presentato un aggiornamento del piano di indagini preliminari da sottoporre ad approvazione da parte degli Enti;

c. in caso di particolari evidenze che venissero riscontrate nel corso delle future indagini, o qualora

se ne ravveda comunque la necessità, ARPA potrà richiedere un aggiornamento del piano di indagini previsto;

d. in caso di futuri riscontri di criticità ambientali dovrà essere trasmessa da parte del proponente, insieme alla notifica di potenziale contaminazione integrativa e qualora intendesse avvalersi delle medesime modalità operative adottate e riconosciute sino ad oggi, la richiesta di inquadramento delle nuove aree all'interno del procedimento di cui all'art. 242-ter in essere ed una planimetria aggiornata del sito sottoposto a procedimento di bonifica in base al proseguimento dei lavori. La planimetria del nuovo perimetro dovrà essere georiferita e trasmessa in formato shapefile (tipologia poligono, EPSG 3003 Gauss-Boaga);

e. unitamente alla richiesta di cui alla lettera precedente, dovranno essere altresì comunicate agli Enti le modalità di gestione delle terre e rocce da scavo, nel rispetto della normativa vigente;

10. di richiedere in ogni caso che tutti gli interventi che saranno inquadrati all'interno del procedimento di cui all'art. 242-ter in essere garantiscano quanto disposto al punto 2 della determinazione dirigenziale n. 3501 del 29/07/2022, ovvero che *'siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto d.lgs.81/2008, ai sensi del comma 1 dell'art. 242 ter del d.lgs 152/06 e ss.mm.ii.'*;

11. di richiedere che siano recintate o rese inaccessibili, almeno per tutta la durata dei lavori, le aree interessate dal procedimento di bonifica, attualmente individuate nell'allegato 2;

12. di trasmettere la presente determinazione a SMAT s.p.a. e, per le rispettive competenze, a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, ASL Città di Torino – SISP – Epidemiologia, Screening e Edilizia Urbana, ASL Città di Torino – SPRESAL, Regione Piemonte – Settore Servizi Ambientali, Comune di Torino – Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito, Divisione Verde e Parchi, Divisione Amministrativa Patrimonio, Servizi al Cittadino Edilizia e Urbanistica e, per conoscenza, a Bertolla Ambiente s.r.l.;

13. di pubblicare presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;

14. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione; i costi derivanti dalle attività previste con la presente determinazione saranno oggetto di impegni di spesa da parte dei Servizi comunali destinatari della presente;

15. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

16. di dichiarare ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al sottoscritto.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

Allegati:

1. Planimetria area oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 245 con indicazione dell'area interessata dal rinvenimento di frammenti di cemento amianto frammenti al terreno (nota prot. 4828 del 1/06/2022)
2. Planimetria aggiornata delle aree soggette a procedimento di bonifica a seguito di ripermetrazione di cui al presente provvedimento
3. Planimetria aggiornata delle aree soggette a procedimento di bonifica a seguito di ripermetrazione di cui al presente provvedimento su base catastale

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Lorenzo De Cristofaro